



NUOVA CLAUDIA
S.p.A.

**Protocollo per la prevenzione dei reati
contro la persona**

PRO. 6

Rev. 0 del 29.04.16

Pag. 1 di 4

Indice

1. Scopo

2. Campo di applicazione

3. Descrizione delle attività

4. Criteri operativi

	REVISIONI					
EDIZIONE: prima	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Data	<i>29.04.16</i>					
Emessa da	<i>AU</i>					
Approvata da	<i>AU</i>					
Motivazione	<i>Adeguamento al D.Lgs. 231/01</i>					

L'Amministratore Unico

1. Scopo

Scopo del presente protocollo di **Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A.** è contribuire alla creazione di un corretto sistema di regole ed accorgimenti teso alla prevenzione dei reati contro la persona.

2. Campo di applicazione

Il protocollo verrà applicato a tutti i processi relativi ai rapporti con dipendenti, fornitori e clienti.

3. Descrizione delle attività

Le attività interessate sono:

1. Rapporti di lavoro
2. Rapporti con i fornitori
3. Rapporti con i clienti

4. Criteri operativi

La società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

Nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo.

La società non organizza viaggi all'estero né per i propri dipendenti, né per i propri collaboratori, pertanto non è coinvolta direttamente nella prevenzione del fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

La società assume solo personale maggiorenne, accertandosi della relativa età in sede di selezione. Sono severamente vietati il lavoro nero, e ogni tipo di discriminazione fondata sulla religione e l'appartenenza etnica.

In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Unico e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

	Protocollo per la prevenzione dei reati contro la persona	PRO. 6 Rev. 0 del 29.04.16 Pag. 3 di 4
--	--	---

È severamente vietata ogni tipo di coercizione fisica o psicologica verso i dipendenti finalizzata al fine di indurli (anche dietro la promessa o l'elargizione di somme di denaro) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Relativamente a Partner, Fornitori e parti terze si devono seguire i seguenti punti:

1. si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione.

In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

3. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della società, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

La ratio della norma è di sanzionare quegli enti (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

È severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

 NUOVA VILLA CLAUDIA OSPITALITÀ	Protocollo per la prevenzione dei reati contro la persona	PRO. 6 Rev. 0 del 29.04.16 Pag. 4 di 4
--	--	---

È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.

In tali ipotesi il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile del raggruppamento di chirurgia, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.

È severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di aborti clandestini.

Il Direttore Sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione dei divieti di cui sopra.

Il Referente è il Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario informa l'Organismo di Vigilanza con frequenza definita dalla tabella flussi informativi, attraverso uno specifico report (Mod. 18) in merito:

- ai controlli effettuati;
- agli eventuali rilievi e/o difformità riscontrati nel corso dei controlli effettuati nel corso dei controlli periodici.

Il Responsabile di funzione deve informare tempestivamente e senza l'OdV, in ordine ad eventuali comportamenti a rischio reato 231 inerenti i processi operativi di propria competenza, di cui sia venuta a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori.